

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

O.C.C: Ordine Avvocati di Ancona

Gestore: Avv. Marta Sbafo

RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

- PROCEDURA FAMILIARE -

ARTT. 66 E 67 ESS D.LGS.14/2019 (CCII)

I coniugi Sigg.ri Cristiano Moroni [REDACTED] (C.F.: [REDACTED])
 [REDACTED] e la Sig.ra Nicoletta Iacomini [REDACTED] C.F.: [REDACTED]
 [REDACTED]) entrambi residenti in [REDACTED],
 coniugati in regime di separazione dei beni, rappresentati e difesi dall'Avv Serenella
 Bachiocco (BCHSNL63H56F560S), PEC serenella.bachiocco@pec-
 ordineavvocatiancona.it, in virtù di delega in calce al presente atto presso il cui studio, sito
 in Ancona 60122 Via San Martino n. 89 sono elettivamente domiciliati, con l'ausilio del
 gestore della crisi Avv. Marta Sbafo nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi
 da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Ancona (*doc. n. 1*).

Premessa

1. **La situazione familiare (a) e le cause del sovraindebitamento e ragioni dell'incapacità di adempiere al passivo (b) L'assenza di condizioni soggettive ostative ex art 69 ccii: La valutazione della meritevolezza, mancanza di colpa grave, mala fede o frode (c) La verifica del merito creditizio**
2. **Passivo**
3. **Attivo**
4. **Spese di mantenimento**
5. **Atti dispositivi e assenza di atti in frode dei ricorrenti**
6. **La procedura di ristrutturazione proposta**

7. La sostenibilità della proposta

8. Conclusioni

PREMESSO CHE

- i ricorrenti hanno presentato istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con richiesta all'organismo di sovraindebitamento presso l'Ordine Degli Avvocati di Ancona di nomina di gestore della crisi, (*doc. 2*). Ciò sul presupposto di una situazione economica di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il reddito percepito dalla loro famiglia, costituito dallo stipendio del Sig. Moroni e fino a febbraio 2022 in piccola parte anche dal reddito del figlio ██████████ che aveva un contratto a tempo determinato, rimasto poi disoccupato ed ora nuovamente occupato seppure a tempo determinato;

- i ricorrenti sono consumatori intendendosi per consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) Codice Della Crisi in vigore: " la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli socia" gli stessi, infatti, non hanno mai intrapreso alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, ne sono mai stati soci di alcuna società ;

- i Sigg.ri Iacomini e Moroni non sono, quindi, soggetti alle procedure concorsuali vigenti e dichiarano, sotto la propria responsabilità, di non essere già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o di non aver beneficiato di alcuna esdebitazione, di aver presentato nel febbraio 2018 domanda di sovraindebitamento presso l'Organismo della Camera di Commercio delle Marche rinunciata nel novembre del 2021 senza aver presentato alcun atto al Tribunale, né aver sottoscritto alcun preventivo, di non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, di aver fornito la

documentazione necessaria a ricostruire la propria posizione debitoria senza nulla omettere;

- che ai sensi dell'art. 66 del Codice della Crisi *"I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. ... Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76. ..."* come nel caso di specie essendo i Sigg.ri Cristiano Moroni e Nicoletta Iacomini coniugi;

- i debitori dichiarano altresì:

- i debitori dichiarano altresì, sotto la propria responsabilità, di non aver compiuto negli ultimi cinque anni (e in precedenza) atti di straordinaria amministrazione a parte quelli indicati al successivo par. 5

Alla luce di quanto sopra, i coniugi Moroni, non ricorrendo condizioni di inammissibilità, hanno intenzione di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti volendo porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento in cui si trovano. .

1 a) La situazione familiare

Il nucleo familiare è composto dai coniugi Cristiano Moroni e Nicoletta Iacomini, in regime di separazione dei beni, nonché dai loro (ultimi) 3 figli, ██████ di 20 anni, ██████ di 15 anni e ██████ di 4 anni, come attestato dal certificato di stato di famiglia del Comune di Ancona (doc. 3) I coniugi hanno altri due figli di maggiore età che non vivono più con loro ormai da diversi anni. Il figlio maggiore, ██████ di 28 anni, e la figlia secondogenita ██████ di 25 anni, ciascuno con una diversa residenza e proprie famiglie.

1 b) Le cause dell'indebitamento ed esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere allo stesso

Lo stato di sovraindebitamento in cui versa il nucleo familiare origina da una situazione non

0/24 S 2

S

1

OTUSGIS

1 c) L'assenza di condizioni soggettive sottintese ex art 69 c.c.i.: La valutazione della meritevolezza, mancanza di colpa grave, mala fede o frode

"Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode."

In relazione al presupposto soggettivo, e ai limiti dell'esclusione alla procedura alle sole ipotesi di particolare e comprovata gravità rappresentata dalla "colpa grave, malafede o frode", la giurisprudenza e la dottrina si sono a lungo confrontate, e si può affermare che la norma rappresenta il risultato della elaborazione anche giurisprudenziale che nel tempo, dall'origine della L 3/2012, ha ampliato le ipotesi di ammissibilità della procedura, secondo

lo spirito della norma, relegando le ipotesi di esclusione a casi eccezionali, con comprovata colpa grave e malafede.

I ricorrenti non si trovano in alcuna delle condizioni ostantive previste dalla norma.

Ciò è evidente anche per la posizione di entrambi i coniugi che per assistere i figli, a seguito delle varie vicissitudini accadute, si sono trovati a dover ricorrere al credito diventando vittime di un "sistema" di rinegoziazione e stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perchè, nell'ottica dei debitori ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibili, erano percepiti ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori e che hanno però pregiudicato (ancora oggi) ogni prospettiva di serena e dignitosa vita. Dove c'è stato di necessità non ci può essere la colpa grave. Da una situazione originata da una posizione debitoria contratta molti anni fa, con mutuo fondiario acceso su immobile di proprietà con garanzia ipotecaria, tuttavia non potevano immaginare il decorso degli eventi.

Da allora si sono limitati negli anni a lavorare e condurre una vita, dal tenore modesto, facendo fronte come possibile alle esigenze primarie incompressibili come il diritto alla casa, al mantenimento e salute dei figli in primis e ad un'esistenza dignitosa.

Non si ravvisa nessun elemento che possa essere interpretato in termini di colpa grave, mala fede o frode, così come risulta anche dalla visura protesti (*doc. n. 28 e 29*), da quella catastale e ipotecaria, e come confermato dal Gestore della Crisi nominato, che ha potuto verificare la documentazione prodotta, anche effettuando accesso alle banche dati e interrogazioni sui nominativi dei debitori.

Oggi gli istanti aspirano a una nuova ripartenza, apportando ogni sforzo a loro possibile per poter pagare l'esposizione, mantenendo l'abitazione familiare, senza ridurre in modo significativo al creditore ipotecario la soddisfazione equivalente, offrendo cioè quanto

potrebbe (attualmente) ricavare dalla vendita forzata dell'immobile stesso, e perfino un importo maggiore.

1 d) La verifica del merito creditizio

Come già anticipato nel caso di specie è assolutamente pacifico che gli istanti sono ricorsi al credito al consumo per sostenere spese imprevedibili legate ad uno stato di necessità, senza alcun dolo o colpa.

Difficile la ricostruzione del percorso storico dei singoli finanziamenti accessi dai ricorrenti, in particolare con la Agos Ducato, la quale come già sopra specificato, ha in più occasioni rinegoziato il debito iniziale proponendo la chiusura del precedente finanziamento con l'elargizione di una nuova somma la quale avrebbe chiuso il finanziamento più datato e apportato nuova liquidità, comportando in tal modo un aumento della rata mensile, che con l'ultimo rifinanziamento nel 2016-2017 si attestava sui € 500 mensili. Ancora più grave, la concessione di nuovo finanziamento da parte della finanziaria Santander nel 2017 quando già i ricorrenti erano esposti con il pagamento dei mutui e con le rate dei finanziamenti Agos, senza alcuna valutazione del merito creditizio.

Fermo restando tutto quanto sopra esposto si evidenzia che i debiti contratti sono stati posti in essere da parte degli istituti di credito, contravvenendo a tutte le basilari regole di correttezza e buona fede, oltre che allo specifico obbligo del finanziatore di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento.

Spetta infatti all'istituto di credito accertare la solvibilità di chi richiede il prestito, a tale scopo gli stessi intermediari bancari hanno a loro disposizione tutti gli strumenti utili alla verifica sia della solvibilità sia dell'adeguata capacità reddituale dei richiedenti.

Nel ripercorrere la posizione debitoria della famiglia, anche in relazione al giudizio di meritevolezza, quale requisito fondamentale per accedere ai benefici della falcidia del

debito, non si può non rilevare che lo stesso va analizzato e parametrato anche tenendo conto del comportamento degli enti finanziatori.

Difatti tra le concause dell'indebitamento, deve annoverarsi, la responsabilità dei singoli creditori Agos e Santander, ai sensi dell'art. 124 bis TUB, a mente del quale *“prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”* per cui l'ente ha l'onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l'accesso al finanziamento.

Questo principio che mira a valorizzare il comportamento diligente del creditore, viene recuperato anche nel CIII che nello specifico all'art. 68, c. 3 prevede che *“l'OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”*.

La conseguenza diretta è che nel caso in cui sia violato l'art. 124 bis TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario.

Infatti l'art. 124 bis TUB prevede, in caso di ricorso al credito, l'automatica consulenza finanziaria dell'intermediario, quindi, nessuna violazione di regole precauzionali (né colpa di alcun tipo) è riscontrabile nella condotta del consumatore il quale, nel richiedere l'accesso al mercato creditizio attiva direttamente la funzione di consulenza dovuta dall'intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante.

Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto l'intermediario, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio.

Di certo è innovativa la previsione del comma 2 dell'art. 69 ccii che stabilisce sanzioni processuali al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato; il suddetto creditore – finanziatore, non potrà infatti presentare osservazioni al piano né proporre reclamo, avverso l'omologazione, men che meno far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Come si osserva nella relazione del Gestore, in particolare in riferimento al finanziamento concesso dalla Santander Consumer Bank nel 2017 per € 13.200,00, non vi era già alcun margine di disponibilità del reddito per l'erogazione di nuova finanza, così come per il finanziamento Agos.

2 Passivo

Di seguito si indica l'elenco dei creditori suddivisi per parte comune e parte personale di ciascun ricorrente. Importo che ci si riserva di aggiornare ove vengano segnalati importi in rettifica, dato atto che in ogni caso l'attivo messo a disposizione è fisso.

Si precisa che l'indicazione di somme nel ricorso non comporta riconoscimento del debito, né rinuncia alle eccezioni di decadenza o prescrizione, laddove non sia ammesso il piano.

- OMISSIS -



1
S
S
S
S
S

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

0145815

importo mensile di oltre € 1.400 (mutui+finanziarie).

Riassumendo le posizioni attive

MORONI CRISTIANO	Valore attivo	IACOMINI NICOLETTA	Valore attivo
Immobile 50%	€ 25.500,00	Immobile 50%	€ 25.500,00
Stipendio	€ 1.900,00 stipendio base oltre straordinari per € 400,00 circa	dioccupata	
	€ 1.750,00		€ 1.750,00

[REDACTED]		[REDACTED]	
		[REDACTED] [REDACTED]	€ 500,00
		[REDACTED] [REDACTED]	€ 300,00

4. Spese di mantenimento correnti necessarie alla famiglia

La quantificazione delle spese necessarie al mantenimento della famiglia non è agevole, [REDACTED] sono variabili molto complesse.

Ciò considerato, e tenuto conto dell'esigenza di una normale e dignitosa condizione di vita della famiglia (composta da 5 soggetti), si indica in € 2.200,00 mensili gli oneri per il mantenimento dei ricorrenti e dei 3 figli, di cui due completamente a carico. Il figlio [REDACTED] come sopra detto ha una occupazione a tempo determinato, sul quale non è possibile allo stato fare previsioni.

Si tratta di una stima prudente, in considerazione anche dell'età dei ragazzi, e della necessità di garantire il sostentamento, l'istruzione, la salute, oltre alle spese per utenze, sanitarie, abbigliamento, trasporto, servizi, nonché quelle spese di carattere straordinario non predeterminabili che incidono sulla gestione di qualsiasi famiglia.

Si tratta di un importo che, tenuto conto di quanto riferito dal ricorrente e degli importi desunti dalle statistiche ISTAT (*doc. n. 55*), si ritiene congruo, in quanto i bisogni e le spese sono contratti al minimo, senza spese superflue e/o voluttuarie.

La tabella che segue fornisce un dettaglio delle spese medie mensili della famiglia Moroni-Iacomini.

Alimentari e abbigliamento	1.200,00
----------------------------	----------

Utenze +tari	400,00
Servizi sanitari e salute	200,00
Assicurazione auto/bollo e carburante	300,00
Imprevisti	100,00
Totale	2.200,00

Al momento risulta che le disponibilità del reddito mensile netto sono interamente assorbite dal fabbisogno della famiglia.

Una precisazione in merito alle spese familiari e alla “capienza” dello stipendio del ricorrente rispetto a ulteriori importi da destinare al riparto in ipotesi, si pensi, alla liquidazione dei beni.

In questo ultimo caso va precisato che non vi sarebbe alcuna capienza dello stipendio da poter destinare ai creditori, detratto quanto occorre per vivere, attesa l’esigenza di aggiungere a quanto sopra un ulteriore importo di almeno € 700,00 euro per un affitto, considerato il nucleo familiare (spesa che non viene affrontata in caso di omologa del presente piano).

Ne risulta l’incapienza totale, del privilegio mobiliare generale, in ipotesi liquidatoria, così come di ogni altro credito chirografario, sussistendo in ipotesi liquidatoria margine solo per il pagamento (fino a concorrenza del valore cauzionale dell’immobile) del creditore ipotecario.

Si può quindi concludere che solo in ipotesi di omologa del presente piano e con massimo sforzo, potrebbe essere offerto ai creditori l’importo residuo di circa per circa € 400,00 al mese detratto per il pagamento di somme da detrarre dallo stipendio, considerati anche gli assegni familiari percepiti. Nulla invece in caso di liquidazione dei beni.

OMISSIS

6. Il piano familiare di ristrutturazione dei debiti

Quanto sopra premesso, i ricorrenti intendono presentare ai propri creditori il seguente piano

di ristrutturazione dei debiti dei consumatori, come di seguito dettagliato, al fine di essere ammessi alla procedura PROCEDURA FAMILIARE, a norma degli artt. 66, 67 e seguenti del Codice della Crisi e dell'Insolvenza.

Il piano familiare che viene proposto di seguito costituisce lo sforzo massimo che i ricorrenti possono sopportare in relazione alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, preservando nel contempo le somme necessarie per obblighi di carattere alimentare e di mantenimento nei confronti dei figli a carico.

I ricorrenti fanno presente che per procedere alla ristrutturazione dei debiti saranno messe a disposizione anche somme da parte di finanza esterna.

Tutto ciò premesso ed esposto, gli istanti Cristiano Moroni e Nicoletta Iacomini, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, formulano il seguente

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

ex art. 67 e seguenti CCII, formato con l'ausilio e sottoposto ad attestazione da parte dell'Avv. Marta Sbafo professionista con studio Via Sandro Totti 7, 60131 Ancona nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine Degli Avvocati di Ancona, a cui si sono rivolti i ricorrenti.

La proposta che i Sigg.ri Moroni e Iacomini formulano ai propri creditori prevede quanto appresso:

I redditi percepiti negli anni non hanno permesso l'accumulo di risparmi da poter destinare ai creditori, e neppure in se, come visto, sono stati sufficienti a far fronte alle spese strettamente necessarie per la vita quotidiana, per le ragioni di cui si è detto.

Le spese ordinarie assorbono ogni risorsa reddituale, pur considerato l'apporto anche del figlio.

I Ricorrenti intendono proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt 66 e 67 e ss CCI, che preveda l'apporto di risorse, proprie e esterne, subordinatamente al mantenimento della proprietà dell'abitazione a loro intestata in comproprietà, ove entrambi risiedono. La proposta formulata si rende possibile grazie all'apporto anche della finanza esterna che viene messa a disposizione entro 30 giorni dal giudicato dell'omologa, rendendo così il piano maggiormente conveniente rispetto a ogni alternativa liquidatoria, come si vedrà nel dettaglio.

Si espone la ristrutturazione dei debiti dei consumatori, familiare, nei seguenti termini, con distinzione di masse attive e passive.

A Cristiano Moroni

A.1 L'attivo disponibile (subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza di omologa)

L'attivo disponibile messo a disposizione dei creditori per il ricorrente Cristiano Moroni è così composto:

- € 40.800, finanza propria, di cui € 400,00 per 12 mensilità per un periodo di 8 anni, e 300 (quota tredicesima per 8 anni) somma proveniente dal reddito da lavoro del Sig. Cristiano Moroni, quota residua detratto quanto necessario per il mantenimento suo e della sua famiglia

- € 4.500,00 finanza esterna, si tratta di importo che viene messo a disposizione della procedura, subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza di omologa, da parte della [REDACTED] madre del sig. Cristiano Moroni, [REDACTED] e del padre [REDACTED] entrambi residenti [REDACTED]

[REDACTED] al fine di supportare i ricorrenti, entro giorni 30 dal passaggio in giudicato, senza pretesa di restituzione in pendenza di esecuzione del piano (si allega dichiarazione di

impegno a firma dei signori [redacted] *doc. n. 60*). i signori [redacted] [redacted] dispongono già della somma sul proprio conto corrente (*doc. n. 61*). Nella medesima dichiarazione di impegno i Sigg.ri [redacted] e [redacted] indicano che provvederanno con finanza propria al pagamento delle spese del legale dei ricorrenti, [redacted] cosicché detta spesa non graverà sul piano proposto. Infine nella stessa dichiarazione i predetti si sono resi disponibili, come di seguito, a prestare la garanzia per il versamento dei ratei mensili per la quota messa a disposizione per la soddisfazione del passivo della nuora, pari a € 200,00 mensili, per l'ipotesi in cui il nipote, [redacted] primo soggetto obbligato con specifico impegno a sua firma (*doc. n. 62*) non sia in grado di onorarlo per parte o tutto il periodo previsto. Al fine di fornire adeguati elementi per la sostenibilità della garanzia qui prestata, si precisa che i signori [redacted] e

IL RITORNO NELLE SOMME MORONI

Il nome dell'attivo così offerto si espone il seguente "Piano di ristrutturazione dei debiti" con i dati raccolti dal Gestore e con il medesimo condivise sia in ordine alle percentuali che in ordine alle tempistiche di pagamento:

	€ 45.500,00		8 anni
	€ 1.500,00		30 gg da omologa
	€ 45.300,00		
	percentuale	attivo da ripartire	tempo del riparto
	tempo		

OCC	€ 5.000,00 comprensivo di oneri di legge	50% circa della propria quota	2500,00 (circa 50% del totale) di cui € 1.250,00 già pagati con acconto per un residuo di € 1.250,00	dal passaggio in giudicato dell'omologa con finanza esterna per € 1.000,00 e finanza propria per € 250,00
Compenso legale		0,00	0,00	Somma interamente pagata da finanza esterna extra fuori piano
SPESE DI TRASCRIZIONE su immobile e tenuta conto corrente	€ 600,00	50%	€ 300,00	nel corso del piano con finanza interna
Tot prededuzioni:	€ 5.600,00	50%	€ 1.550,00	
A - IPOTECARIO			Quota 60%	
Prelios Credit Servicing spa mandataria di Kerdos SPV srl, già Intesa San Paolo e UBI BANCA	€ 87.271,54	100% fino a capienza valore immobile Stimato in € 51.000	Quota 60 % € 30.600,00	€ 2.250,00 entro 30 giorni dall'omologa con finanza esterna ed € 28.350,00 in 8 anni a partire dalla scadenza del pagamento delle prededuzioni con rate mensili con riparti semestrali
Residuo per priv./chiro			€ 13.150,00	
B - ALTRI CREDITORI				
Prelios Credit Servicing spa mandataria di Kerdos SPV srl, ipoteca incapiente	Residuo quota 50% (€ 18.135,77) degradato chirografo	17,116 %	€ 3.104,10	con finanza interna in 8 anni e riparti semestrali
Agenzia Riscossione	(€ 8.064,65) 50%	17,116 %	€ 690,17	con finanza interna in 8 anni e riparti semestrali

(in solido)*	€ 4.032,32			
Agos Ducato**	€ 36.375,12	17,116 %	€ 6.225,92	
Agenzia Riscossione personale Cristiano Moroni	€ 5.615,25	17,116 %	€ 961,10	
Ancona Entrate (Tari 2013-2019)	€ 2.280,6	17,116 %	€ 390,34	
Best Capital Italy srl	€ 10.390,17	17,116 %	€ 1.778,37	
B- Sub totale	€ 94.965,00	17,116 %	€ 13.150,00	
TOTALE A+B	€ 145.965*		€ 45.300,00	

*Rispetto al totale passivo Cristiano Moroni indicato quota 50 % in solido quota Ader

**importo indicato qui per intero e nel riparto Iacomini indicati per quota residua per la garanzia prestata

Nel dettaglio, il Piano proposto prevede:

- **Il pagamento del 100% della quota di competenza OCC (50%), e delle altre prededuzioni (a parte le spese legali, fuori piano) pari ad € 1.250,00 (detratto quanto già versato con il deposito del piano pari ad € 1.250,00; a fronte di un preventivo complessivo OCC di € 5.000,00 comprensivo di oneri di legge, si prevede un saldo di € 1.250,00 (50% a carico di Cristiano Moroni) con finanza propria per € 250,00 e con finanza esterna per € 1.000,00 a partire dal passaggio in giudica dell'omologa.**
- **Il pagamento dell'ipotecario nella misura del 100% (rispettivamente 60% e 40% ciascun ricorrente) della capienza del privilegio: € 51.000,00 (€ 30.600 quota Moroni) senza la vendita del bene immobile. Tale importo viene pagato (in quota ciascuno) con complessivi € 4.500,00 di finanza esterna entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa ed € 46.500,00 con rate mensili per 8 anni. Si indica il valore cauzionale**

dell'immobile, ai fini della attestazione di incapacienza del privilegio immobiliare, in € 51.000.

- **Pagamento di una somma stralciata a tutti gli altri creditori sia privilegiati che chirografari (totalmente incapienti come indicato, non residuando margini dallo stipendio del ricorrente in ipotesi liquidatoria, con aggravio di costi per sostenere un affitto).** con finanza propria, in una misura percentuale che si stima del 17,116 % (si tratta di una stima indicativa della percentuale di soddisfazione, salvo revisioni alla precisazione di debiti, fermo l'attivo messo a disposizione).

Si dà atto come anticipato che nella stima del costo della procedura non sono stati conteggiati i compensi delle spese legali in quanto il relativo compenso viene versato dai Sigg.ri [REDACTED] preso a proprio carico, fuori piano.

L'esecuzione del piano avverrebbe, al fine di massimo contenimento dei costi, senza nomina di liquidatore, non richiesto dalla norma, non essendo prevista la vendita di beni mediante versamento dell'importo mensile su conto dedicato unico, da accendere da parte dei ricorrenti, e con riparti semestrali ai creditori effettuati dagli stessi da tale conto, secondo l'ordine dei privilegi, con rendicontazione all'OCC (invio estratti conto) per la vigilanza demandata allo stesso.

Con espressa previsione di cancellazione delle ipoteche gravanti sull'immobile Abitazione mediante decreto del GD ex art 70 CCII al pagamento dell'importo di € 51.000,00 nei termini indicati in favore di Prelios Credit Servicing spa (importo corrispondente alla capienza della garanzia ipotecaria).

B Nicoletta Iacomini

B.1 L'attivo disponibile (subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza di omologa)

L'attivo disponibile messo a disposizione dei creditori per la ricorrente Nicoletta Iacomini,

che risulta priva di reddito allo stato, è così composto:

- **€ 19.200,00, finanza esterna** di cui € 200,00 per 12 mensilità per un periodo di 8 anni. messo a disposizione dal figlio [REDACTED] (come da dichiarazione da egli sottoscritta che si allega sub doc. n. 61) (fin tanto che la madre non trovi a sua volta un'occupazione). L'importo è ulteriormente garantito dai Sigg.ri [REDACTED] [REDACTED] che si obbligano al pagamento qualora al ragazzo non venga rinnovato il contratto di lavoro in essere e/o finchè non reperirà altro impiego (*doc. n. 60*).

Resta inteso che qualora la Sig.ra Iacomini dovesse reperire una occupazione la stessa si impegna con la sottoscrizione del presente ricorso a subentrare direttamente al versamento della somma indicata di € 200 liberando il figlio e la madre del marito, senza necessità di espressa autorizzazione, ma segnalandolo all'OCC.

- **€ 4.500,00 finanza esterna**, si tratta di importo (quota del 50%) che viene messo a disposizione della procedura, subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza di omologa, da parte dei genitori del sig. Cristiano Moroni, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (*doc. n. 61*), al fine di supportare i ricorrenti, entro giorni 30 dal passaggio in giudicato, senza pretesa di restituzione in pendenza di esecuzione del piano. In merito alla sostenibilità di tale impegno da parte della garante, si fa rinvio a quanto sopra indicato.

B.2 RIPARTO DELLE SOMME IACOMINI

A fronte dell'attivo così offerto si espone il seguente "Piano di ristrutturazione dei debiti" con i dati raccolti dal Gestore e con il medesimo condivise sia in ordine alle percentuali che in ordine alle tempistiche di pagamento:

Finanza esterna	€ 19.200,00	8 anni
Quota 50%	€ 4.500,00	30 gg da omologa

finanza esterna				
Totale		€ 23.700,00		
PREDEDUZIONI	importo	percentuale stimata	attivo da ripartire	tempo del riparto
OCC	€ 5.000,00 comprensivo di oneri di legge	50% circa della propria quota	2.500,00 (circa 50% del totale) di cui € 1.250,00 già pagati per un residuo di € 1.250,00	dal passaggio in giudicato dell'omologa con finanza esterna per € 1.250,00
SPESE DI TRASCRIZIONE su immobile e tenuta conto corrente	€ 600,00	50%	€ 300,00	nel corso del piano con finanza esterna
Tot prededuzioni	€ 5.600,00	50%	€ 1.550,00	
A - IPOTECARIO			Quota 40%	
Prelios Credit Servicing spa mandataria di Kerdos SPV srl, già Intesa San Paolo e UBI BANCA	€ 87.271,54	100% fino a capienza valore immobile Stimato in € 51.000	Quota 40% € 20.400,00	€ 2.250,00 entro 30 giorni dall'omologa con finanza esterna ed € 18.150,00 in 8 anni a partire dalla scadenza del pagamento delle prededuzioni con rate mensili con riparti semestrali sempre con finanza esterna
Residuo per privilegiati/chirografari			€ 1.750,00	
B - ALTRI CREDITORI				
Prelios Credit Servicing spa mandataria di Kerdos SPV srl, ipoteca incapiante	50% residuo (€ 18.135,77) degradato chirografo	2,67%	485,31	con finanza esterna in 8 anni e riparti semestrali

50%				
Agenzia Riscossione (in solido)*	(€ 8.064,65) 50% € 4.032,32	2,67%	107,90	con finanza esterna in 8 anni e riparti semestrali
Agos Ducato garanzia residuo Moroni**	(€ 32.516,47)	2,67%	870,13	
Agenzia Riscossione personale Iacomini Nicoletta	€ 5.300,19	2,67%	141,83	
Ancona Entrate cds 2014-2016- 2018	€ 552,90	2,67%	14,80	
Regione Marche (bolli auto)	€ 1.532,56	2,67%	41,01	
Comune di Ancona (sanzioni cds 2020-2023)	€ 3.326,68	2,67%	89,02	
B- Sub totale	€ 65.396,89	2,67%	€ 5.750,00	
TOTALE A+B	€ 134.532,66		€ 23.700,00	

*Rispetto al totale passivo indicata quota 50 % in solido quota Ader

**importo indicato qui per quota residua per la garanzia prestata

nel dettaglio, il Piano proposto prevede:

- Il pagamento del 100% della quota di competenza OCC (50%), e delle altre prededuzioni (a parte le spese legali, fuori piano) pari ad € 1.250,00 (detratto quanto già

versato in acconto con il deposito del piano pari ad € 1.250,00); a fronte di un preventivo complessivo OCC di € 5.000,00 comprensivo di oneri di legge, si prevede un saldo di € 1.250,00 (quota 50% a carico di Nicoletta Iacomini) con finanza esterna a partire dal passaggio in giudicato dell'omologa.

- Il pagamento dell'ipotecario nella misura del 100% rispettivamente (60% Moroni e 40% Iacomini) della capienza del privilegio: € 51.000,00 (€ 20.400,00 quota Iacomini) senza la vendita del bene immobile. Tale importo viene pagato (in quota ciascuno) con complessivi € 4.500,00 di finanza esterna entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa ed € 46.500,00 con rate mensili per 8 anni. Si indica il valore cauzionale dell'immobile, ai fini della attestazione di incapacienza del privilegio immobiliare, in € 51.000.

Si rinvia alle considerazioni sopra espresse circa il valore di riferimento della capienza del privilegio ipotecario dell'immobile. Importo comprensivo di interessi.

- Pagamento di una somma stralciata a tutti gli altri creditori sia privilegiati che chirografari (totalmente incapienti ut sopra), con finanza esterna, in una misura percentuale che si stima del 2,676 % (si tratta di una stima indicativa della percentuale di soddisfazione, salvo revisioni alla precisazione di debiti, fermo l'attivo messo a disposizione).

Il Sig. , nonché i Sigg.ri  si obbligano a quanto indicato sottoscrivendo il piano di ristrutturazione.

7. LA SOSTENIBILITÀ DELLA PROPOSTA E CONVENIENZA PER I CREDITORI

La presente proposta si ritiene sostenibile, attesa la previsione dal lato attivo di somme messe a disposizione di terzi, di pronta liquidazione, e per il resto di importi delle trattenute mensili degli stipendi Moroni e "Iacomini" per un periodo di 8 anni (arco temporale

relativamente breve e adeguato all'età dei ricorrenti), in misura maggiore a quanto spetterebbe ai creditori in ipotesi liquidatoria.

La proposta è inoltre vantaggiosa per i creditori, poiché non solo prevede un margine di soddisfazione, altrimenti inesistente, di creditori chirografari (o privilegiati mobiliari e ipotecari incapienti degradati a chirografo, come pure attestato dal Gestore), ma vede la soddisfazione del creditore privilegiato immobiliare fino a capienza dell'immobile, già oggetto di stima e con valori prudenzialmente attestato, senza quindi decurtazioni rispetto a quanto ricavabile con la vendita forzata, ma persino con aggiunta di somme per la parte degradata in chirografo.

In particolare infatti in merito all'immobile, bene di cui non si dispone la liquidazione (insieme alle auto), con i proventi reddituali e la finanza esterna si offre per intero il valore di mercato dello stesso, attestato dalla perizia giurata qui depositata.

L'immobile adibito a abitazione principale della famiglia, infatti, come suindicato, presenta irregolarità edilizie che ne rendono difficile la vendita, è situato in una zona popolare di Ancona XXXXXXXXXX, poco appetibile, e qualora venisse messo all'asta con procedura competitiva, considerato anche il trend in ribasso previsto a livello nazionale per la vendita degli immobili per l'anno 2023, anche solo alla prima vendita, il valore che si ricaverebbe sarebbe inferiore a quello che i ricorrenti garantiscono con il presente piano di ristrutturazione, considerate anche le spese di procedura, che diminuiscono il valore di realizzo e con eliminazione dell'alea e rischio di vendita deserta.

La valutazione OMI effettuata e qui riportata (*doc. n. 65*) è, di fatto, in linea con la valutazione indicata nella perizia.

Infatti secondo i valori OMI l'abitazione avrebbe un valore medio al metro quadro di circa € 810,00 (media fra € 740 ed € 880) per un valore complessivo di € 69.660,00 ai valori medi, e € 63.600 ai valori minimi. Anche alla luce della zona in cui si trova, non risulta facilmente

liquidabile, e qualora venisse effettuata una vendita competitiva il prezzo minimo di offerta, considerato il ribasso del 25%, alla prima vendita sarebbe di poco superiore € 52.200,00 (per valori Omi medi) o addirittura € 47.730 (per valori Omi minimi), perfino inferiore al prezzo offerto con il presente piano (€ 51.000,00), senza contare le spese per la procedura competitiva che determinerebbero la diminuzione del ricavato, per cui, stante la previsione di cui all'art. 67, co. 4, CCII, che stabilisce che *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”*, i ricorrenti prevedono di corrispondere l'importo del valore previsto in perizia, ossia € 51.000,00 e di corrispondere una percentuale agli altri creditori privilegiati e chirografari sul residuo di quanto apportato (visure catastali doc. nn. 66-67).

Tale sistemazione determinerebbe il fatto che i Sigg.ri Iacomini e Moroni possano soddisfare il creditore ipotecario con cancellazione delle relative ipoteche a loro carico, e liberare risorse ulteriori per il soddisfacimento degli altri creditori, ferme restando le predeuzioni e le cause legittime di prelazione (privilegi), seppur non in misura totale, come verrà meglio delineato nel prosieguo.

In merito alla incapienza per ulteriori creditori, compresi i privilegiati, si rinvia a quanto considerato circa le spese di mantenimento, atteso che in ipotesi liquidatoria ogni risorsa reddituale verrebbe attratta dalle spese ordinarie, gravate a quel punto, inevitabilmente, del costo di una locazione immobiliare.

Neppure la eventuale vendita delle auto dei Ricorrenti porterebbe a risultati migliori, atteso lo scarso valore dei mezzi e i costi di attivazione della procedura (stima di realizzo non maggiore di € 3000,00 al netto dei costi di procedura). Lo stesso importo viene offerto con

la finanza interna dai ricorrenti.

Si tratta di alternativa preferibile a ogni ipotesi liquidatoria, atteso che i ricorrenti dispongono di un unico bene immobile di valore modesto e di tre auto di esiguo valore di cui una in comproprietà tra loro, una di proprietà esclusiva della sig.ra Iacomini ed un'altra in comproprietà con la figlia. Quest'ultima sta corrispondendo i finanziamenti delle due auto, ed il valore di realizzo concreto di detti beni è non solo nettamente inferiore all'ammontare dei crediti, ma anche dei soli crediti privilegiati, per cui dalla loro liquidazione verrebbero ricavate somme inferiori rispetto ai pagamenti assicurati con il presente accordo di ristrutturazione

Infine, l'apporto consistente e quasi immediato di finanza esterna, altrimenti non disponibile, subordinatamente all'omologa, per € 9.000,00 dalla madre del ricorrente, e di € 19.200,00 (€ 200 al mese per tutta la durata del piano) dal figlio dei ricorrenti o dai genitori del Sig. Cristiano Moroni rende certamente di interesse l'omologa del piano per tutti i creditori.

8. Conclusioni

Si evidenzia infine che la soluzione proposta, con l'apporto di finanza esterna, costituisce l'unica possibilità, in linea con la ratio della norma, per consentire l'accesso alla procedura e alla ristrutturazione del debito, con salvaguardia delle esigenze primarie di mantenimento e serenità della famiglia Moroni e Iacomini.

In virtù di quanto sopra, i ricorrenti come sopra rappresentati difesi e domiciliati e con l'ausilio del gestore della crisi Avv. Marta Sbaffo nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Ancona.

CHIEDONO

pertanto che l'Ecc.mo Tribunale, in composizione monocratica, previ gli accertamenti di rito

voglia:

- Dichiarare l'ammissibilità della presente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss CCII disponendo che la proposta e/o piano siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale, e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori della proposta a cura dell'OCC, oscurando le parti soggette a privacy;
- Di omologare con sentenza, trascorsi i termini previsti dalla legge rispettati i relativi adempimenti, disponendo ove necessario la trascrizione a cura dell'OCC, dando atto che qualora la Sig.ra Iacomini dovesse reperire attività lavorativa la stessa, previa opportuna comunicazione, provvederà personalmente alla corresponsione di € 200,00 mensili e verrà liberato il figlio ora obbligato.
- Ordinare, al momento dell'adempimento del piano nei confronti del creditore ipotecario, la cancellazione delle seguenti ipoteche iscritte sull'immobile **[REDACTED]**
[REDACTED]
[REDACTED] superficie catastale **[REDACTED]**, sito in **[REDACTED]**
[REDACTED] di proprietà dei ricorrenti in base a quanto verrà attestato dall'OCC :

Ipoteca volontaria iscritta **[REDACTED]**

Ipoteca volontaria iscritta **[REDACTED]**

* * * *

Con riserva di ogni ulteriore produzione e integrazione ritenuta opportuna unitamente alla presente proposta i ricorrenti allegano la seguente documentazione

- A. Elenco dei creditori con indicazione delle rispettive somme;
- B. Elenco dei beni posseduti;
- C. Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
- D. Attestazione di fattibilità del piano dell'OCC;

Oltre ai seguenti documenti:

1. Nomina avv. Marta Sbaffo
 2. Istanza Presentata presso l'Organismo dell'Ordine degli Avvocati di Ancona;
 3. Stato di famiglia;
 4. Ammortamento mutuo 2007
 5. Ammortamento mutuo 2011
-

[Handwritten signature]

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

N. R.G. PU 120/2023

INTEGRAZIONE RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

- PROCEDURA FAMILIARE -

ARTT. 66 E 67 ESS D.LGS.14/2019 (CCII)

I coniugi Sigg.ri Cristiano Moroni nato [REDACTED] (C.F.: [REDACTED])
[REDACTED] e la Sig.ra Nicoletta Iacomini nata [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]
[REDACTED]) entrambi residenti in Ancona [REDACTED] n. [REDACTED]
coniugati in regime di separazione dei beni, rappresentati e difesi dall'Avv Serenella
Bachiocco (BCHSNL63H56F560S), PEC serenella.bachiocco@pec-
ordineavvocatiancona.it, in virtù di delega in calce al ricorso iniziale presso il cui studio, sito
in Ancona 60122 Via San Martino n. 89 sono elettivamente domiciliati, con l'ausilio del
gestore della crisi Avv. Marta Sbaffo nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi
da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Ancona

A seguito della comparizione all'udienza del 05/10/2023 e delle varianti al piano di
ristrutturazione ivi illustrate, in ossequio a quanto disposto dal GD i ricorrenti rielaborano il
piano come di seguito:

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI INTEGRATO

ex art. 67 e seguenti CCII, formato con l'ausilio e sottoposto ad attestazione da parte
dell'Avv. Marta Sbaffo professionista con studio Via Sandro Totti 7, 60131 Ancona
nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso
l'Ordine Degli Avvocati di Ancona, a cui si sono rivolti i ricorrenti.

A Cristiano Moroni**A.1 L'attivo disponibile (subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza di**

omologa)

L'attivo disponibile messo a disposizione dei creditori da parte del ricorrente Cristiano Moroni è così composto:

- € 43.200, **finanza propria**, di cui € 400,00 per 12 mensilità per un periodo di 8 anni, e 600,00 (quota tredicesima per 8 anni) somma proveniente dal reddito da lavoro del Sig. Cristiano Moroni, quota residua detratto quanto necessario per il mantenimento suo e della sua famiglia

- € 6.000,00 finanza esterna, (quota 50%) si tratta di importo che viene messo a disposizione della procedura, di cui € 1.250,00 già versato per il deposito dell'acconto del compenso dell'OCC (quota 50%) ed il residuo subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza di omologa, da parte [REDACTED], madre del sig. Cristiano Moroni, e del padre [REDACTED] entro giorni 30 dal passaggio in giudicato, senza pretesa di restituzione in pendenza di esecuzione del piano.

I Sigg. [REDACTED] si erano già impegnati alla messa a disposizione della somma di € complessiva di € 9.000,00 come da *doc. n. 58 ricorso iniziale*, si sono obbligati all'udienza del 05/10/2023 a versare ulteriori € 3.000,00. I signori [REDACTED] e [REDACTED] dispongono già della somma sul proprio conto corrente.

Si precisa che nella stessa dichiarazione i predetti si erano resi disponibili, come di seguito, a prestare la garanzia per il versamento dei ratei mensili per la quota messa a disposizione per la soddisfazione del passivo della nuora, attualmente pari a € 300,00 mensili, per l'ipotesi in cui il nipote, [REDACTED] primo soggetto obbligato con specifico impegno a sua firma non sia in grado di onorarlo per parte o tutto il periodo previsto, con la sottoscrizione della presente integrazione confermano di prestare la garanzia anche per la cifra che viene ora messa a disposizione dallo stesso.

A.2 RIPARTO DELLE SOMME MORONI

A fronte dell'attivo così offerto si espone il seguente "Piano di ristrutturazione dei debiti" con i dati raccolti dal Gestore e con il medesimo condivise sia in ordine alle percentuali che in ordine alle tempistiche di pagamento:

Finanza interna	€ 43.200,00			8 anni
Quota 50% finanza esterna	€ 6.000,00			30 gg da omologa
Totale	€ 49.200,00			
PREDEDUZIONI	importo	percentuale stimata	attivo da ripartire	tempo del riparto
OCC	€ 5.000,00 comprensivo di oneri di legge	50% circa della propria quota	2500,00 (circa 50% del totale) di cui € 1.250,00 già pagati con acconto da parte della finanza esterna per un residuo di € 1250,00	dal passaggio in giudicato dell'omologa con finanza esterna per € 1.250,00
Compenso legale	€ 2.000,00	0,00	0,00	Somma interamente pagata da finanza esterna extra fuori piano
SPESE DI TRASCRIZIONE su immobile e tenuta conto corrente	€ 600,00	50%	€ 300,00	nel corso del piano con finanza esterna
Tot prededuzioni	€ 5.600,00	50%	€ 1.550,00	
A - IPOTECARIO			Quota 60%	
Prelios Credit Servicing spa mandataria di Kerdos SPV srl, già Intesa San	€ 87.271,54	100% fino a capienza valore immobile Stimato in € 51.000	Quota 60 % € 30.600,00	€ 3.200,00 entro 30 giorni dall'omologa con finanza esterna ed € 27.400,00 in 8 anni a partire dalla scadenza del pagamento delle


Paolo e UBI BANCA				predeuzioni con rate mensili con riparti semestrali
Residuo per privilegiati/chiro- grafari			€ 15.800,00	
B- ALTRI CREDITORI				
Prelios Credit Servicing spa mandataria di Kerdos SPV srl, ipoteca incapiante	Residuo quota 50% (€ 18.135,77) degradato chirografo	20,56%	€ 3.729,64	con finanza interna in 8 anni e riparti semestrali
Agenzia Riscossione (in solido)*	(€ 8.064,65) 50% € 4.032,32	20,56%	€ 829,25	con finanza interna in 8 anni e riparti semestrali
Agos Ducato**	€ 36.375,12	20,56%	€ 7.480,58	
Agenzia Riscossione personale Cristiano Moroni	€ 5.615,25	20,56%	€ 1.154,78	
Ancona Entrate (Tari 2013-2019)	€ 2.280,6	20,56%	€ 469,00	
Best Capital Italy srl	€ 10.390,17	20,56%	€ 2.136,75	
B- Sub totale	€ 94.965,00	20,56%	€ 15.800,00	
TOTALE A+B	€ 145.965,00*		€ 49.200,00	

*Rispetto al totale passivo Cristiano Moroni indicato quota 50 % in solido quota Ader

**importo indicato qui per intero e nel riparto Iacomini indicati per quota residua per la garanzia prestata

Nel dettaglio, il Piano proposto prevede:

- **Il pagamento del 100% della quota di competenza OCC (50%), e delle altre prededuzioni (a parte le spese legali, fuori piano) pari ad € 1.550,00 (detratto quanto già versato con il deposito del piano pari ad € 1.250,00; a fronte di un preventivo complessivo OCC di € 5.000,00 comprensivo di oneri di legge, si prevede un saldo di € 1.550,00 (50% a carico di Cristiano Moroni) con finanza esterna per € 1.550,00 a partire dal passaggio in giudica dell'omologa.**
- **Il pagamento dell'ipotecario nella misura del 100% (rispettivamente 60% e 40% ciascun ricorrente) della capienza del privilegio: € 51.000,00 senza la vendita del bene immobile. Tale importo viene pagato complessivamente tra i due coniugi con € 6.400,00 di finanza esterna entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa ed € 44.600,00 con rate mensili per 8 anni. Si indica il valore cauzionale dell'immobile, ai fini della attestazione di incapienza del privilegio immobiliare, in € 51.000,00.**
- **Pagamento di una somma stralciata a tutti gli altri creditori sia privilegiati che chirografari (totalmente incapienti come indicato, non residuando margini dallo stipendio del ricorrente in ipotesi liquidatoria, con aggravio di costi per sostenere un affitto), con finanza propria, in una misura percentuale che si stima del 20,56 % (si tratta di una stima indicativa della percentuale di soddisfazione, salvo revisioni alla precisazione di debiti, fermo l'attivo messo a disposizione).**

Si dà atto come anticipato che nella stima del costo della procedura non sono stati conteggiati i compensi delle spese legali in quanto il relativo compenso viene versato dai Sigg.ri  preso a proprio carico, fuori piano.

L'esecuzione del piano avverrebbe, al fine di massimo contenimento dei costi, senza nomina di liquidatore, non richiesto dalla norma, non essendo prevista la vendita di beni mediante

versamento dell'importo mensile su conto dedicato unico, da accendere da parte dei ricorrenti, e con riparti semestrali ai creditori effettuati dagli stessi da tale conto, secondo l'ordine dei privilegi, con rendicontazione all'OCC (invio estratti conto) per la vigilanza demandata allo stesso.

Con espressa previsione di cancellazione delle ipoteche gravanti sull'immobile Abitazione mediante decreto del GD ex art 70 CCII al pagamento dell'importo di € 51.000,00 nei termini indicati in favore di Prelios Credit Servicing spa (importo corrispondente alla capienza della garanzia ipotecaria).

B Nicoletta Iacomini

B.1 L'attivo disponibile (subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza di omologa)

L'attivo disponibile messo a disposizione dei creditori per la ricorrente Nicoletta Iacomini, che risulta priva di reddito allo stato, è di € 34.800,00 è così composto:

- **€ 28.800,00** con finanza esterna di cui € 300,00 per 12 mensilità per un periodo di 8 anni. messo a disposizione dal figlio ██████████ come indicato all'udienza del 05/10/2023 e fin tanto che la madre non trovi a sua volta un'occupazione. L'importo è ulteriormente garantito dai Sigg.ri ██████████ che si obbligano al pagamento qualora al ragazzo non venga rinnovato il contratto di lavoro in essere e/o finchè non reperirà altro impiego come sopra specificato.

Resta inteso quanto già riferito nel ricorso iniziale che qualora la Sig.ra Iacomini dovesse reperire una occupazione la stessa subentrerà direttamente per il versamento della somma indicata di € 300,00 liberando il figlio e la madre del marito, senza necessità di espressa autorizzazione, ma segnalandolo all'OCC.

- **€ 6.000,00 finanza esterna (quota 50%)**, si tratta di importo (quota del 50%) che viene messo a disposizione della procedura, di cui € 1.250,00 già versato per il deposito

dell'acconto del compenso dell'OCC (quota 50%) ed il residuo subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza di omologa, da parte dei genitori del sig. Cristiano Moroni, [REDACTED] somma già presente nel patrimonio degli stessi, come documentato, al fine di supportare i ricorrenti, entro giorni 30 dal passaggio in giudicato, senza pretesa di restituzione in pendenza di esecuzione del piano. In merito alla sostenibilità di tale impegno da parte dei garanti, si fa rinvio a quanto sopra indicato.

B.2 RIPARTO DELLE SOMME IACOMINI

A fronte dell'attivo così offerto si espone il seguente "Piano di ristrutturazione dei debiti":

Finanza esterna	€ 28.800,00			8 anni
Quota 50% finanza esterna	€ 6.000,00			30 gg da omologa
Totale	€ 34.800,00			
PREDEDUZIONI	importo	percentuale stimata	attivo da ripartire	tempo del riparto
OCC	€ 5.000,00 comprensivo di oneri di legge	50% circa della propria quota	2.500,00 (circa 50% del totale) di cui € 1.250,00 già pagati per un residuo di € 1.250,00	dal passaggio in giudicato dell'omologa con finanza esterna per € 1.250,00
Compenso legale	€ 2.000,00	0,00	0,00	Somma interamente pagata da finanza esterna extra fuori piano
SPESE DI TRASCRIZIONE su immobile (?) e tenuta conto corrente	€ 600,00	50%	€ 300,00	nel corso del piano con finanza esterna
Tot prededuzioni	€ 5.600,00	50%	€ 1.550,00	

A - IPOTECARIO			Quota 40%	
Prelios Credit Servicing spa mandataria di Kerdos SPV srl, già Intesa San Paolo e UBI BANCA	€ 87.271,54	100% fino a capienza valore immobile Stimato in € 51.000	Quota 40% € 20.400,00	€ 3.200,00 entro 30 giorni dall'omologa con finanza esterna ed € 17.200,00 in 8 anni a partire dalla scadenza del pagamento delle predeuzioni con rate mensili con riparti semestrali
Residuo per privilegiati/chiro- grafari			€ 11.600,00	
B - ALTRI CREDITORI				
Prelios Credit Servicing spa mandataria di Kerdos SPV srl, ipoteca incapiante 50%	50% residuo (€ 18.135,77) degradato chirografo	18,959%	3.433,37	con finanza esterna in 8 anni e riparti semestrali
Agenzia Riscossione (in solido)*	(€ 8.064,65) 50% € 4.032,32	18,959%	764,50	con finanza esterna in 8 anni e riparti semestrali
Agos Ducato garanzia residuo Moroni**	(€ 28.302,75)	18,959%	5.365,93	
Agenzia Riscossione personale Iacomini Nicoletta	€ 5.300,19	18,959%	1.004,87	
Ancona Entrate	€ 552,90	18,959%	104,84	

cds 2014-2016- 2018				
Regione Marche (bolli auto)	€ 1.532,56	18,959%	290,60	
Comune di Ancona (sanzioni cds 2020-2023)	€ 3.326,68	18,959%	630,71	
B- Sub totale	€ 61.183,17	18,959%	€ 11.600,00	
TOTALE A+B	€ 148.454,71		€ 34.800,00	

*Rispetto al totale passivo indicata quota 50 % in solido quota Ader

**importo indicato qui per intero e nel riparto Iacomini indicati per quota residua per la garanzia prestata

nel dettaglio, il Piano proposto prevede:

- Il pagamento del 100% della quota di competenza OCC (50%), e delle altre prededuzioni (a parte le spese legali, fuori piano) pari ad € 1.550,00 (detratto quanto già versato con il deposito del piano pari ad € 1.250,00); a fronte di un preventivo complessivo OCC di € 5.000,00 comprensivo di oneri di legge, si prevede un saldo di € 1.550,00 con finanza esterna a partire dal passaggio in giudica dell'omologa.

- Il pagamento dell'ipotecario nella misura del 100% rispettivamente (60% Moroni e 40% Iacomini) della capienza del privilegio: € 51.000,00 (€ 20.400,00 quota Iacomini) senza la vendita del bene immobile. Tale importo viene pagato complessivamente tra i due coniugi con € 6.400,00 di finanza esterna entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa ed € 44.600,00 con rate mensili per 8 anni. Si rinvia alle considerazioni sopra espresse circa il valore di riferimento della capienza del privilegio ipotecario dell'immobile. Importo comprensivo di interessi.

- Pagamento di una somma stralciata a tutti gli altri creditori sia privilegiati che

chirografari (totalmente incapienti ut sopra), con finanza esterna, in una misura percentuale che si stima del 18,959% (si tratta di una stima indicativa della percentuale di soddisfazione, salvo revisioni alla precisazione di debiti, fermo l'attivo messo a disposizione).

Il Sig. [REDACTED] e [REDACTED] ribadiscono di obbligarsi a quanto indicato sottoscrivendo l'integrazione del piano di ristrutturazione.

La presente proposta si ritiene sostenibile, attesa la previsione dal lato attivo di somme messe a disposizione di terzi, di pronta liquidazione, e per il resto di importi dalle trattenute mensili degli stipendi Moroni e "Iacomini" per un periodo di 8 anni (arco temporale relativamente breve e adeguato all'età dei ricorrenti), in misura maggiore a quanto spetterebbe ai creditori in ipotesi liquidatoria.

Si ribadisce che la soluzione proposta, con l'apporto di finanza esterna, costituisce l'unica possibilità, in linea con la ratio della norma, per consentire l'accesso alla procedura e alla ristrutturazione del debito, con salvaguardia delle esigenze primarie di mantenimento e serenità della famiglia Moroni e Iacomini.

I ricorrenti chiedono che venga disposta la sospensione di qualsiasi azione anche esecutiva da parte dei creditori che potrebbe compromettere l'esecuzione del piano di ristrutturazione, facendo presente che in data 18 settembre 2023 alla Sig.ra Iacomini è stato notificato avviso di accertamento con comunicazione preventiva di fermo amministrativo, che si allega, relativo all'auto Hyundai in comproprietà con la figlia [REDACTED], non debitrice.

In virtù di quanto sopra, i ricorrenti come sopra rappresentati difesi e domiciliati e con l'ausilio del gestore della crisi Avv. Marta Sbaffo nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Ancona.

CHIEDONO

pertanto che l'Ecc.mo Tribunale, in composizione monocratica, previ gli accertamenti di rito voglia:

- Dichiarare l'ammissibilità della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss CCII, così come integrata, disponendo la sospensione di qualsiasi azione anche esecutiva da parte dei creditori che possa compromettere l'esecuzione del piano di ristrutturazione e che la proposta e/o piano e la integrazione siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale, e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori della proposta a cura dell'OCC, oscurando le parti soggette a privacy,;
- Di omologare con sentenza, trascorsi i termini previsti dalla legge rispettati i relativi adempimenti, disponendo ove necessario la trascrizione a cura dell'OCC, dando atto che qualora la Sig.ra Iacomini dovesse reperire attività lavorativa la stessa, previa opportuna comunicazione, provvederà personalmente alla corresponsione di € 300,00 mensili e verrà liberato il figlio ora obbligato.

Ordinare, al momento dell'adempimento del piano nei confronti del creditore ipotecario, la cancellazione delle seguenti ipoteche iscritte sull'immobile [REDACTED] distinto al NCEU del Comune [REDACTED], classe [REDACTED] superficie catastale [REDACTED] di proprietà dei ricorrenti in base a quanto verrà attestato dall'OCC ; Ipoteca volontaria iscritta [REDACTED] Ipoteca volontaria iscritta il [REDACTED]

* * * *

Con riserva di ogni ulteriore produzione ritenuta opportuna.

Si allega

Cartella notificata il 18/09/2023 alla Sig.ra Iacomini

Ancona 06/10/2023

07/18/88 S



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Sezione civile
Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice, dott.ssa Giuliana Filippello,

nel procedimento ex artt. 66 e 67 ss. CCII introdotto da **CRISTIANO MORONI** (C.F.: [REDACTED]) e **NICOLETTA IACOMINI** (C.F.: [REDACTED]) (avv. Serenella Bachiocco), con l'ausilio dell'O.C.C. nominato, avv. Marta Sbaffo;

visto il provvedimento di assegnazione del 21/09/2023;

ritenuto ammissibile il ricorso congiunto degli istanti ai sensi dell'art. 66 CCII in quanto trattasi di membri della stessa famiglia (coniugi in regime di separazione dei beni) ed essendo comune la causa del sovraindebitamento;

osservato che la documentazione allegata, nonché il contenuto del ricorso e della relazione dell'OCC, consentono di evidenziare che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento e sono in possesso del requisito oggettivo richiesto dall'art. 67 del CCII, essendo nell'impossibilità di adempiere ai debiti contratti nei termini previsti e nella loro interezza, anche in prospettiva futura, con l'ordinario reddito (stipendio di lavoratore dipendente a tempo indeterminato di Moroni Cristiano, stipendio di lavoratore a tempo determinato del figlio dei ricorrenti, [REDACTED] nonché contributi mensili per famiglia numerosa);

ritenuto sussistente anche il requisito soggettivo costituito dalla qualità di "consumatore" dei debitori ricorrenti e dunque di "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta" (art 2 c. 1 lett. e);

rilevato in proposito che, sia MORONI CRISTIANO, il quale è operaio specializzato a tempo indeterminato, sia IACOMINI NICOLETTA, attualmente disoccupata, non svolgono né risultano aver svolto in passato attività d'impresa, professionale o commerciale in genere, non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali diverse dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento regolate dal Titolo IV, Capo II del CCII;

ritenuta l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 69 c.1 del CCI, secondo cui - ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: *"il consumatore non puo' accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già' stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già' beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*;

ritenuto nella specie come dalle dichiarazioni rese dai ricorrenti, nonché dalla relazione depositata dall'OCC, sia adeguatamente documentato il presupposto del mancato ricorso ad alcuna delle procedure che abbia portato all'esdebitazione nei cinque anni precedenti (o beneficiato della stessa per due volte);

osservato, sotto diverso profilo, come non emerga nel caso che occupa che i ricorrenti abbiano determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode tenuto conto che tale condizione è stata occasionata dall'acquisto/ ristrutturazione della prima casa oltre che dall'esigenza di far fronte all'aumento delle spese quotidiane di vita determinato dalla crescita del numero dei componenti della famiglia e dai imprevisti anche connessi a problematiche di salute e personali dei figli;

rilevata l'assenza di atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

rilevato che la proposta di accordo depositata dai ricorrenti, e successivamente modificata con integrazione del 06/10/2023, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € 160.709,66 è delineata come di seguito:

Per MORONI CRISTIANO:

1. pagamento del 100% della quota di competenza OCC (50%) e delle altre prededuzioni (a parte le spese legali, fuori piano): euro 1.550,00 (detratto quanto già versato con il deposito del piano pari ad euro 1.250,00) con finanza esterna per euro 1.550,00 a partire dal passaggio in giudicato dell'omologa;
2. pagamento integrale del creditore ipotecario (60% a carico di MORONI CRISTIANO e 40% a carico di IACOMINI NICOLETTA) fino a capienza del privilegio: € 3.200,00 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa con finanza esterna ed € 27.400,00 con rate mensili per 8 anni a partire dalla scadenza del pagamento delle prededuzioni con riparti semestrali;
3. Pagamento stralciato degli altri creditori (sia privilegiati che chirografari), in una percentuale che si stima nel 20,56 % con finanza interna in 8 anni e riparti semestrali;

Per IACOMINI NICOLETTA:

1. pagamento del 100% della quota di competenza OCC (50%) e delle altre prededuzioni (a parte le spese legali, fuori piano): euro 1.550,00 (detratto quanto già versato con il deposito del piano pari ad euro 1.250,00) con finanza esterna per euro 1.550,00 a partire dal passaggio in giudicato dell'omologa;
2. pagamento integrale del creditore ipotecario (60% a carico di MORONI CRISTIANO e 40% a carico di IACOMINI NICOLETTA) fino a capienza del privilegio: € 3.200,00 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa con finanza esterna ed € 17.200,00 con rate mensili per 8 anni a partire dalla scadenza del pagamento delle prededuzioni con riparti semestrali);
3. Pagamento stralciato degli altri creditori (sia privilegiati che chirografari) in una percentuale che si stima nel 18,959 % con finanza esterna in 8 anni e riparti semestrali;

evidenziato che, in base alla proposta di accordo, l'attivo messo a disposizione da MORONI CRISTIANO è dunque pari ad euro 43.200,00 di finanza propria, di cui euro 400,00 per 12 mensilità per un periodo di 8 anni, ed euro 600,00 (quota annuale tredicesima per 8 anni);

l'attivo invece messo a disposizione da IACOMINI NICOLETTA è pari ad euro 28.800,00 con finanza esterna, di cui euro 300,00 per 12 mensilità per un periodo di 8 anni messo a disposizione dal figlio dei ricorrenti, [REDACTED], in favore della madre, con la precisazione che ove la medesima reperisse attività lavorativa provvederà alla corresponsione della somma personalmente con liberazione del figlio;

è previsto altresì anche l'apporto di euro 12.000,00 (da ripartire al 50 % per ciascun ricorrente) quale finanza esterna fornita dai genitori di MORONI CRISTIANO, [REDACTED] e [REDACTED] (i quali garantiscono anche il versamento dei ratei mensili da parte di [REDACTED] in favore della madre, IACOMINI NICOLETTA);

preso atto del positivo vaglio operato dall'OCC in punto di completezza e veridicità di tutta la documentazione allegata ed esaminata;

precisato che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore opera nell'intenzione di soddisfare la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

ritenuta accoglibile in tale ottica l'istanza di emissione - già in sede di ammissione della procedura - delle misure cautelari richieste, ovvero la sospensione di qualsiasi azione anche esecutiva da parte dei creditori - ivi compresa quella di cui alla notifica dell'avviso di accertamento con comunicazione preventiva di fermo amministrativo dell'autoveicolo di tipo [REDACTED] di proprietà di IACOMINI NICOLETTA e [REDACTED] figlia dei ricorrenti non debitrice -, nell'ottica di conservare l'integrità del patrimonio dei ricorrenti fino a conclusione del procedimento;

ciò anche in considerazione del fatto che il veicolo sopraindicato appare di esiguo valore, pari ad euro 500,00 pro-quota IACOMINI, e risulta utilizzato in via esclusiva dalla figlia dei ricorrenti, [REDACTED], comproprietaria non debitrice;

P.T.M.

visto l'art. 70 CCII,

DISPONE la pubblicazione della proposta e del piano, come da integrazione del 06/10/2023, nonché del presente decreto nell'apposita area del sito web del Tribunale con epurazione dei dati sensibili;

DISPONE che la proposta ed il piano, come da integrazione del 06/10/2023, nonché il presente decreto vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;

PRECISA che ogni creditore potrà presentare osservazioni nei venti giorni successivi alla comunicazione del presente decreto a cura dell'OCC;

DISPONE la sospensione di qualsiasi azione anche esecutiva da parte dei creditori, ivi compresa quella di cui alla notifica dell'avviso di accertamento con comunicazione preventiva di fermo amministrativo dell'autoveicolo di tipo [REDACTED] di proprietà di IACOMINI NICOLETTA e [REDACTED], figlia non debitrice;

DISPONE che l'OCC entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine riservato ai creditori per proporre eventuali osservazioni, riferisca al Giudice, sentito il debitore, anche si opus individuando le modifiche al piano ritenute opportune.

Si comunichi.

Ancona, li 12/10/2023

Il Giudice
dott.ssa Giuliana Filippello